



I soggetti dell'attività giuridica

Contenuti del Corso- Diritto privato 1

Parte I- Introduzione

A- Nozioni introduttive: il linguaggio giuridico, le fonti e i concetti generali del diritto privato

B- I soggetti dell'attività giuridica

Parte II- L'attività giuridica dei privati

**C- Interessi e rapporti inerenti alla persona
(libro I cod. civ.)**

**D- Interessi e rapporti di natura reale
(libro III cod. civ.)**

**E- Interessi e rapporti di natura obbligatoria
(libro IV cod. civ.)**

**F- Gli strumenti di tutela
(libro VI cod. civ.)**



B- I soggetti dell'attività giuridica

I- Il problema della soggettività giuridica

II- La persona fisica

III- Enti collettivi e personalità giuridica

IV- L'identificazione della persona

I SOGGETTI DI DIRITTO

In una data collettività vi sono individui, gruppi, enti, organizzazioni, istituzioni, ciascuno con propri bisogni, interessi desideri, ...

|

L'**ordinamento giuridico** è l'insieme delle regole per **ordinare** questa realtà, per prevenire o comporre ragionevolmente i possibili conflitti d'interessi

|

I destinatari di quelle regole, coloro che devono e/o possono tenere certi comportamenti o che subiscono i divieti dettati dalla legge si dicono "soggetti di diritto"

↓

SOGGETTI DI DIRITTO

=

DESTINATARI DELLE REGOLE CHE COMPONGONO
L'ORDINAMENTO GIURIDICO

Soggetti di diritto

Centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive attive e passive

Nel 1° libro del codice civile non vi è una definizione dei soggetti di diritto ma vi è una loro ripartizione in **due** grandi sottoinsiemi

Persone fisiche

Gli uomini

Persone giuridiche

Centri di interesse diversi dall'uomo singolo

Si tratta di enti diversi dall'uomo che godono di diritti come se fossero **persone**

Il codice civile

Libro I Delle persone e della famiglia (artt. 1-455)

Titolo I Delle persone fisiche

(artt. 1-10)

Titolo II Delle persone giuridiche

(artt. 11-42)

Titolo III Del domicilio e della residenza

(artt. 43-47)

Titolo IV Dell'assenza e della
dichiarazione di morte presunta

(artt. 48-73)

Titolo V Della parentela e dell'affinità (artt.
74-78)

Titolo VI Del matrimonio

(artt. 79-230)

Titolo VII Dello stato di figlio

(artt. 231-290)

[...]



B- I soggetti dell'attività giuridica

I- Il problema della soggettività giuridica

II- La persona fisica

III- Enti collettivi e personalità giuridica

IV- L'identificazione della persona



II- La persona fisica

1- Capacità giuridica e capacità di agire

2- I minori di età

3- Gli adulti privi in tutto o in parte di autonomia

La capacità giuridica (o soggettività)

È la capacità di essere soggetto di diritti, cioè la capacità (o attitudine) ad essere soggetto di diritti ed obblighi e quindi la capacità di essere centro di imputazione di situazioni giuridiche e titolare di rapporti giuridici.

Art. 1 cod. civ.

Nel nostro ordinamento spetta a chiunque nasca, senza distinzioni (art. 3 Cost.)

“la capacità giuridica si acquista con la nascita”


**oggi:
artt. 2, 3 e 22 Cost.**

Non sempre è stato così. In passato era soggetto di diritti solo chi aveva per esempio:

- Status civitatis* (non era uno straniero)
- Status libertatis* (non era schiavo o recluso)
- Status familiae* (apparteneva ad un certo ceto sociale)

La capacità giuridica

La capacità
giuridica si acquista
con la nascita e si
perde con la morte



NASCITA: si intende generalmente quando il
soggetto respira autonomamente

MORTE: cessazione irreversibile di tutte le funzioni
dell'encefalo **(l. n. 578/1993)**

I diritti prima della nascita

**art. 1, comma 2°, c.c.:
subordinati alla nascita**

a- diritti patrimoniali: concepito

- ✓ art. 320 c.c.
- ✓ artt. 462 e 784 c.c.

non concepito

- ✓ artt. 462, comma 3°
e 784, comma 1°, c.c.

b- diritti non patrimoniali:

diritto alla **vita**, all'**integrità fisica**, alla **salute**?

- ✓ l. n. 194/1978 (su IVG)
- ✓ l. n. 40/2004 (sulla PMA)

La cessazione della capacità giuridica

Definizione giuridica della morte

- ✓ Sin dal 1975 e ora con la l. n. 578/1993:
definizione di “**morte cerebrale**”:
cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo
- ✓ Problema dei **trapianti di organi e tessuti** da «**cadavere**»:
l. n. 91/1999

Il codice civile

Libro I Delle persone e della famiglia (artt. 1-455)

Titolo I Delle persone fisiche

(art. 2)

(...)

Titolo IX Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio

(artt. 315-342)

Titolo IX *bis* Ordini di protezione contro gli abusi familiari

Titolo X Della tutela e dell'emancipazione (artt. 343-399)

[Titolo XI Dell'affiliazione e dell'affidamento (artt. 400-403) (v. anche la disciplina speciale sull'adozione dei minori)]

Titolo XII Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia (artt. 404-432)

(...)

LA CAPACITÀ DI AGIRE

È la capacità (attitudine) di compiere atti giuridici...

... validamente

l'atto dell'incapace non è
nullo ma annullabile

(art. 1425)

... con riguardo ai propri
interessi

un atto giuridico può essere
compiuto validamente da un
incapace di agire se questi
agisce in nome altrui e ha
capacità di intendere e
volere **(art. 1389)**

ART. 2 COD. CIV.: «con *la maggiore età* si acquista la capacità
di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa»

La capacità di agire di un maggiorenne può mancare o essere
limitata nei casi di:

- Interdizione
- Inabilitazione
- Amministrazione di sostegno

} **INCAPACITA'
LEGALE**



II- La persona fisica

1- Capacità giuridica e capacità di agire

2- I minori di età

3- Gli adulti privi in tutto o in parte di autonomia

**Un diritto a misura di
bambino è un diritto
a misura d'uomo**
(dall'immagine della città di **La
Pira**, *Le città sono vive*, **1957**)

**Dalla Convenzione ONU
del 1989 in avanti:**

- centralità dell'
interesse del minore
- **diritto all'ascolto**
- valorizzazione della
«capacità di discernimento»

CAPACITÀ DI AGIRE

Si acquista con il compimento del 18°
anno di età

Eccezioni/Esempi:

16 anni:

- ✓ opere dell'ingegno (l. dir. aut.)
- ✓ riconoscimento del figlio (250 c.c.)
- ✓ matrimonio, previa autorizzazione del tribunale (84 c.c.)

15 anni:

- ✓ capacità di prestare il proprio lavoro (art. 2 c.c. e l.spec.)

14 anni:

- ✓ capacità di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione

Interruzione della gravidanza della minorenne

(l. 194/1978)

La condizione giuridica del minore

Fino alla maggiore età, **il minore** è «**soggetto**» alla **responsabilità genitoriale** (artt. 315 ss. c.c.) o, se mancano i genitori, alla **tutela del tutore** (artt. 343 ss. c.c.)



**responsabilità
genitoriale**

**315 *bis* 316
320
357 e 358 c.c.**

La responsabilità genitoriale

- ✓ diritto/dovere di **mantenere, istruire ed educare i figli** (art. 30 Cost.; 147, 315 *bis*, 316, 337 *ter* c.c.)
- ✓ potere/dovere di **amministrare i beni dei figli** (art. 320 ss. c.c.)
- ✓ potere di **rappresentanza legale dei figli** (art. 320 c.c.)
- ✓ **usufrutto legale** sui beni del figlio (art. 324 ss. c.c.)

Provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale: art. 330-337 c.c.

- ✓ **decadenza (art. 330 c.c.)**

se i genitori violano o trascurano i loro doveri o abusano dei loro poteri con grave pregiudizio del figlio

- ✓ **altri provvedimenti limitativi (art. 333 c.c.):**

criterio guida: pregiudizio per il figlio

- ✓ **rimozione dall'amministrazione (art. 334 c.c.)**

Minore emancipato

- 390 c.c.: “il minore che ha contratto matrimonio”
- 392 c.c.: nomina di un **curatore**
- 394 c.c.:
 - ✓ **capacità di compiere gli atti di ordinaria amministrazione**
 - ✓ per gli **atti di straordinaria amministrazione**: assistenza/integrazione della volontà del curatore ex art. 394 c.c.

Minore emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale

art. 397 c.c.:

“piena” capacità di agire:

può compiere da solo anche gli atti che
eccedono l'ordinaria amministrazione

salvo

✓ art. 774, comma 2°, c.c.



II- La persona fisica

1- Capacità giuridica e capacità di agire

2- I minori di età

3- Gli adulti privi in tutto o in parte di autonomia

Il problema della capacità dell'adulto non autonomo

Who gets to decide?

Right to legal capacity for persons
with intellectual
and psychosocial disabilities



COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS
COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME



L'“incapacità legale di agire” nella Conv. ONU sui diritti delle persone disabili del 2006

Article 12 Equal recognition before the law

1. States Parties reaffirm that persons with disabilities have the right to recognition everywhere as persons before the law.
2. States Parties shall recognize that persons with disabilities enjoy legal capacity on an equal basis with others in all aspects of life.
3. States Parties shall take appropriate measures to provide access by persons with disabilities to the support they may require in exercising their legal capacity.
4. States Parties shall ensure that all measures that relate to the exercise of legal capacity provide for appropriate and effective safeguards to prevent abuse in accordance with international human rights law. Such safeguards shall ensure that measures relating to the exercise of legal capacity respect the rights, will and preferences of the person, are free of conflict of interest and undue influence, are proportional and tailored to the person's circumstances, apply for the shortest time possible and are subject to regular review by a competent, independent and impartial authority or judicial body. The safeguards shall be proportional to the degree to which such measures affect the person's rights and interests.
5. Subject to the provisions of this article, States Parties shall take all appropriate and effective measures to ensure the equal right of persons with disabilities to own or inherit property, to control their own financial affairs and to have equal access to bank loans, mortgages and other forms of financial credit, and shall ensure that persons with disabilities are not arbitrarily deprived of their property.

Dall'interdizione/inabilitazione all'amministrazione di sostegno

Dall'esclusione...



... al sostegno

Adulti privi in tutto o in parte di autonomia. Misure di protezione (artt. 404 ss. c.c.)

amministrazione di sostegno

- 404-413 c.c. (beneficiario/amministratore di sostegno)

interdizione/inabilitazione

- 414-432 c.c. (interdetto/tutore; inabilitato/curatore)

incapacità naturale

- 428 c.c. (invalidità dell'atto)

Adulti privi in tutto o in parte di autonomia. Misure di protezione (artt. 404 ss. c.c.)

amministrazione di sostegno

- 404-413 c.c. (beneficiario/amministratore di sostegno)

interdizione/inabilitazione

- 414-432 c.c. (interdetto/tutore; inabilitato/curatore)

incapacità naturale

- 428 c.c. (invalidità dell'atto)

Amministrazione di sostegno - Finalità

L'amministrazione di sostegno

(l. 9.1.2004, n. 6

che ha introdotto nel
libro I del c.c. il titolo
XII, capo I)

- Proteggere il soggetto **non autonomo** – cioè «privo in tutto o in parte di autonomia **nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana**» – con la **minore limitazione possibile della capacità di agire**
(artt. 1 l. n. 6/2004; 404 ss. c.c.)

Amministrazione di sostegno- Presupposti applicativi/ possibili beneficiari

art. 404 c.c.: «La persona che, per effetto di una **infermità** ovvero di una **menomazione fisica o psichica**, si trova nella **impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi**, può essere **assistita** da un amministratore di sostegno, **nominato dal giudice tutelare** del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio»

1- «**impedimento**» (infermità o menomazione) fisico o psichico +

2- «**impossibilità**» di provvedere ai propri interessi parziale o totale; temporanea o permanente +

3- «**necessità**» per «adeguata protezione» (artt. 1, l. n. 6/2004; 404 e 414 c.c.)

Amministrazione di sostegno - Effetti Poteri-doveri dell'a.d.s./ poteri del beneficiario

- **oggetto:** «cura della persona interessata» e/o «cura del patrimonio» (art. 405 c.c.);
- **tipo di potere:**
 - ✓ **rappresentanza** esclusiva/concorrente;
 - ✓ **assistenza** necessaria/facoltativa (art. 409 c.c.);
- **durata:** a tempo determinato/indeterminato (artt. 404, 405 c.c.)

Criteri: tenendo conto dei «bisogni e delle aspirazioni del beneficiario», compatibilmente con «gli interessi e le esigenze di protezione» (art. 407, co 2°; 408; 410 c.c.)

Amministrazione di sostegno - Effetti del provvedimento – «Seguito adeguato»

- ✓ Il giudice può sempre modificare o integrare le decisioni assunte con il decreto di nomina (art. 407 c.c.)
- ✓ L'amministratore di sostegno deve periodicamente riferire al giudice circa l'attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario (art. 405 c.c.)
- ✓ Potere di controllo da parte del beneficiario stesso e delle persone a lui vicine (artt. 410, comma 2°; 413 c.c.)
- ✓ Potere/dovere di controllo da parte del p.m. e dei responsabili dei servizi sanitari e sociali competenti (artt. 410, comma 2°; 413 c.c.)

Amministrazione di sostegno

- Scelta dell'amministratore

art. 408. La scelta dell'amministratore di sostegno avviene **con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi** della persona **del beneficiario**. L'amministratore di sostegno **può essere designato dallo stesso interessato** [...]. Nella scelta, il G.T. **preferisce, ove possibile**, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno **gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario**.

Il **g.t.**, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, **può** chiamare all'incarico di ads **anche altra persona idonea**, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II (**persone giuridiche**)...

Amministrazione di sostegno - Effetti

- ✓ **N.B.** Ci si deve sempre riferire ad un **singolo atto/ambito di attività** privata e verificare cosa dice il **provvedimento del giudice** (decr. di apertura; decr. di nomina; provvedimenti successivi)

Adulti privi in tutto o in parte di autonomia. Misure di protezione (artt. 404 ss. c.c.)

amministrazione di sostegno

- 404-413 c.c. (beneficiario/amministratore di sostegno)

interdizione/inabilitazione

- 414-432 c.c. (interdetto/tutore; inabilitato/curatore)

incapacità naturale

- 428 c.c. (invalidità dell'atto)

Interdizione giudiziale

Interdizione giudiziale (artt. 414; 424 c.c.)

•Presupposti:

- 1- abituale infermità di mente;
- 2- che rende una persona **incapace di provvedere ai propri interessi;**
- 3- **necessità** della misura per adeguata protezione del soggetto

•Effetti del provvedimento del giudice:

l'interdetto è **sostituito** dal **tutore**, con l'eccezione degli **atti personalissimi**

Inabilitazione

Inabilitazione (art. 415, 424 c.c.)

- **Presupposti:**

1- malattia mentale non grave; abuso di alcool o droga, prodigalità con gravi pregiudizi economici; handicap gravi in mancanza di sufficiente educazione;

2- che rende una persona non del tutto in grado di provvedere ai propri interessi;

3- necessità della misura per adeguata protezione del soggetto

- **Effetti del provvedimento del giudice:**

l'inabilitato è assistito dal curatore negli atti di straordinaria amministrazione

Adulti privi in tutto o in parte di autonomia. Misure di protezione (artt. 404 ss. c.c.)

amministrazione di sostegno

- 404-413 c.c. (beneficiario/amministratore di sostegno)

interdizione/inabilitazione

- 414-432 c.c. (interdetto/tutore; inabilitato/curatore)

incapacità naturale

- 428 c.c. (invalidità dell'atto)

Incapacità naturale

incapacità naturale v. capacità legale

Incapacità, anche transitoria di “**intendere o di volere**”, cioè di **comprendere** il significato economico e giuridico della propria attività o di determinarsi corrispondentemente, di **provvedere** cioè **consapevolmente ai propri interessi**

mezzo di protezione **successivo** al compimento dell'atto pregiudizievole

Art. 428

- L'**atto** compiuto da un incapace di intendere e di volere è annullabile se comporta un pregiudizio per il soggetto incapace
- Il **contratto** concluso da un incapace di intendere e di volere è annullabile se risulta la malafede dell'altro contraente

Art. 2046

- Non è imputabile di un **fatto illecito** chi non aveva capacità di intendere e di volere nel momento in cui lo ha commesso

Incapacità legale di agire del maggiore d'età. Misure punitive

**Interdizione
legale
(art. 32 c.p.;
1441 c.c.)**

- **Pena accessoria** che segue **automaticamente** alla **sentenza penale di condanna**
- **Presupposto: condanna** all'ergastolo o a pena detentiva superiore a 5 anni
- **Effetti:** privazione della capacità legale di agire per gli **atti patrimoniali tra vivi**



B- I soggetti dell'attività giuridica

I- Il problema della soggettività giuridica

II- La persona fisica

III- Enti collettivi e personalità giuridica

IV- L'identificazione della persona



III- Enti collettivi e personalità giuridica

- 1- Il problema della soggettività degli enti**
- 2- Le persone giuridiche
- 3- Gli enti collettivi non riconosciuti
- 4- L'attività degli enti collettivi

Il codice civile

Libro I Delle persone e della famiglia (artt. 1-455)

**Titolo I Delle persone fisiche
(artt. 1-10)**

**Titolo II Delle persone giuridiche
(artt. 11-42)**

**Titolo III Del domicilio e della residenza
(artt. 43-47)**

**Titolo IV Dell'assenza e della
dichiarazione di morte presunta
(artt. 48-73)**

**Titolo V Della parentela e dell'affinità (artt.
74-78)**

**Titolo VI Del matrimonio
(artt. 79-230)**

**Titolo VII Della filiazione
(artt. 231-290)**

Il problema della soggettività degli enti

Entità più complesse rispetto alle **persone fisiche**, quali **gruppi, organizzazioni, associazioni di categoria, istituzioni** in cui singoli individui si organizzano, si aggregano, uniscono forze, ecc.
(es.: lo Stato, la Regione Veneto, l'Università degli studi di Padova, la Fiat, Confindustria, la Fondazione Cariparo, Legambiente, l'Associazione Amici della bicicletta, etc.)

Il problema della soggettività degli enti

idea tradizionale di “**fictio**” (diritto medioevale): di fronte ad un insieme di singoli: **fingere/fare come se** ci si trovasse di fronte ad un nuovo e diverso soggetto

idea più moderna di “**creazione**” di un soggetto “artificiale” da parte dello **Stato**/legislatore

Oggi si riconosce la realtà delle persone giuridiche:
enti diversi dall'uomo che godono di diritti **come se** fossero persone

Attenzione:

- ✓ **La soggettività** di un gruppo o di una organizzazione si avvicina a quella degli uomini, ma **non è mai uguale**
- ✓ La possibilità di avere diritti e obblighi propri si riscontra **anche** in **gruppi** che **non hanno la qualità formale di persone giuridiche** (i **soggetti collettivi**)

Il problema della soggettività degli enti

Il legislatore liberale:


- ✓ concessione di questi vantaggi per lo più ai soggetti che assumevano iniziative economiche (cc.dd. “**enti profit**”);
- ✓ meno propenso ad estendere la personalità giuridica ad **enti non commerciali** (es.. associazioni, fondazioni)

cod. civ. 1942
(libro I v. libro V)

Cost. 1948
(artt. 2;
18, 19, 39, 49,
118, comma 4)

legislazione speciale
fino a **d. legis. n. 117/2017**
Codice del Terzo settore
(artt. 1-104)

Enti (art. 2 Cost.)



L'autonomia patrimoniale

- **Vantaggio pratico** del riconoscimento della soggettività giuridica agli enti collettivi:
 - ✓ **distinzione** tra **ente collettivo** e **singoli individui** che lo compongono

Es.: acquisto di beni; responsabilità per atto illecito; assunzione di obbligazioni; ecc.

L'autonomia patrimoniale

patrimonio dell'ente v. patrimonio dei singoli

- ✓ “perfetta” nelle **persone giuridiche**
- ✓ “imperfetta” negli **enti non riconosciuti**

Es.:

- associazioni non riconosciute:
artt. 36, comma 2°, 37, 38 c.c.;
- comitati: art. 41 c.c.

Codice civile
Libro I
Delle persone
e
della famiglia
(artt. 1-455)

Libro V Del lavoro
Titolo V e ss.
(artt. 2247 ss.)

DPR n. 361/2000

D.lgs. n. 117/2017

Costituzione
art. 2 Cost., ecc.

Codice civile (artt. 11-42)

Libro I, Titolo II Delle persone giuridiche

Capo I Disposizioni generali

Capo II Delle associazioni e delle fondazioni

Capo III Delle associazioni non riconosciute
e dei comitati

[enti non profit]

Libro V, Titolo V e ss. (artt. 2247 ss.)

[Enti volti all'esercizio di attività produttive]

**D.P.R. n. 361/2000, Norme per la
semplificazione dei procedimenti di
riconoscimento di persone giuridiche private
e di approvazione delle modifiche dell'atto
costitutivo e dello statuto**

**D. Legis. 3.7.2017, n. 117, Codice del terzo
settore**



III- Enti collettivi e personalità giuridica

- 1- Il problema della soggettività degli enti**
- 2- Le persone giuridiche**
- 3- Gli enti collettivi non riconosciuti
- 4- L'attività degli enti collettivi

LE PERSONE GIURIDICHE

- ☐ Associazioni
- ☐ Fondazioni
- ☐ Società per azioni (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata)



Questi enti possono acquisire la personalità giuridica, attraverso il riconoscimento

Riconoscimento significa

- negli enti non societari (associazioni, fondazioni), occorre che il Prefetto (o la Regione) ritengano che il patrimonio dell'ente sia adeguato allo scopo che esso intende perseguire (c.d. *sistema concessorio*)

Con il d.p.r. n. 361 del 2000, l'acquisto della personalità giuridica avviene anche per questi enti a seguito dell'iscrizione nel **registro delle persone giuridiche**, previo controllo da parte di Prefettura o Regione

- negli enti societari, occorre che, sussistendo tutti i requisiti di legge, la società sia iscritta al Registro delle Imprese (c.d. *sistema normativo*)

Libro V c.c.:

- ✓ s.p.a. (2325 ss.)
- ✓ s.r.l. (2462 ss.)
- ✓ società in accomandita per azioni (2452 ss.)
- ✓ società cooperative (2511 ss.)

**Libro I:
Capo II
artt. 14 ss.**

**art. 1 DPR
n. 361/2000**

Riconoscimento delle persone giuridiche

enti non economici

sistema c.d. concessorio

- **art. 1, 3, 4, 7 d.p.r. n. 361/2000** (iscrizione nel **registro delle persone giuridiche**, subordinata all'esistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 3°; v. anche **art. 22 d. legis. n. 117/2017**);

enti economici del libro V

sistema c.d. normativo

- mera verifica di legittimità (artt. 13, 2330, **2331**, 2454, 2463 c.c. ...)
- costituzione della società: con l'**iscrizione nel registro delle imprese** presso le Camere di commercio

Elementi costitutivi delle persone giuridiche

Elemento materiale

- persone fisiche
- patrimonio
- scopo

Elemento formale

- riconoscimento

Tipi di persone giuridiche

Non profit

Associazioni
Fondazioni

Profit

Società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni)

ASSOCIAZIONE

- Nasce dall'accordo tra più persone (contratto plurilaterale) che convengono di collaborare per il raggiungimento di uno scopo di natura ideale
- È determinante la volontà degli associati
- Il controllo governativo è limitato alla sospensione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume

FONDAZIONE


- È un ente dotato di un patrimonio che il fondatore ha destinato ad uno scopo di pubblica utilità
- È determinante la volontà del fondatore
- È soggetta ad un maggiore controllo da parte dell'autorità governativa



III- Enti collettivi e personalità giuridica

- 1- Il problema della soggettività degli enti**
- 2- Le persone giuridiche**
- 3- Gli enti collettivi non riconosciuti**
- 4- L'attività degli enti collettivi

SOGGETTI COLLETTIVI NON RICONOSCIUTI



La soggettività degli enti collettivi non riconosciuti.

L'esempio dell'associazione non riconosciuta

Pur non essendo personificati questi enti sono dotati di una specifica soggettività. E infatti:

- L'ente *sta in giudizio* nella persona di chi ne ha la presidenza o la direzione (art. 36)
- I singoli associati *non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la restituzione della quota in caso di recesso*, fin quando dura l'ente (art. 37)
- I creditori possono far valere le loro ragioni sul fondo comune; *risponde personalmente chi ha agito per l'associazione*, ma *non i soci come tali, né gli amministratori come tali* (art. 38) – **Autonomia patrimoniale imperfetta**



III- Enti collettivi e personalità giuridica

- 1- Il problema della soggettività degli enti**
- 2- Le persone giuridiche**
- 3- Gli enti collettivi non riconosciuti**
- 4- L'attività degli enti collettivi**

La capacità degli enti

capacità giuridica generale

titolarità di situazioni giuridiche soggettive di natura patrimoniale e personale

- “Limiti” connaturati alla natura della persona fisica (es.: matrimonio, ma anche art. 979 c.c. sull’usufrutto);
- Limiti *ex lege*: eccezionali (es.: vecchio art. 17 e ancora 473 c.c.)

capacità di agire

potere di rappresentanza organica

- rapporto organico: immedesimazione

Denominazione e sede degli enti collettivi

persone giuridiche

- artt. 16, comma 1°, 46 c.c.

enti non riconosciuti

- artt. 19, 2° comma e 145, comma 2°, c.p.c. + 2659, comma 1°, n. 1, c.c.

L'estinzione della persona giuridica

✓ in generale:

art. 27 c.c. e 6, comma 1°, DPR 361/2000

✓ per le associazioni:

anche art. 21, comma 3°, c.c.

➤ **disciplina:** 29 ss. c.c.



B- I soggetti dell'attività giuridica

I- Il problema della soggettività giuridica

II- La persona fisica

III- Enti collettivi e personalità giuridica

IV- L'identificazione della persona

Il codice civile

Libro I Delle persone e della famiglia (artt. 1-455)

Titolo I Delle persone fisiche
(artt. 1-10)

Titolo II Delle persone giuridiche
(artt. 11-42)

**Titolo III Del domicilio e della
residenza (artt. 43-47)**

Titolo IV Dell'assenza e della
dichiarazione di morte presunta
(artt. 48-73)

Titolo V Della parentela e dell'affinità (artt.
74-78)

Titolo VI Del matrimonio
(artt. 79-230)

Titolo VII Dello stato di figlio
(artt. 231-290)

[...]

Domicilio, residenza e dimora

dimora

residenza (art. 43, comma 2°, c.c.)

- il luogo in cui la persona **ha la dimora abituale**

domicilio (art. 43, comma 1°, c.c.)

- il luogo in cui una persona **ha stabilito** la sede principale dei suoi affari e interessi

sede delle persone giuridiche (art. 46 c.c.)

Il codice civile

Libro I Delle persone e della famiglia (artt. 1-455)

Titolo I Delle persone fisiche

(artt. 1-10)

Titolo II Delle persone giuridiche

(artt. 11-42)

Titolo III Del domicilio e della residenza

(artt. 43-47)

**Titolo IV Dell'assenza e della
dichiarazione di morte presunta
(artt. 48-73)**

Titolo V Della parentela e dell'affinità (artt.
74-78)

Titolo VI Del matrimonio
(artt. 79-230)

Titolo VII Dello stato di figlio
(artt. 231-290)

[...]

Scomparsa e dichiarazione di assenza

art. 48 c.c.: curatore dello scomparso

- scomparso: chi non da più notizie di sé
- ignoranza sull'esistenza della persona

art. 49 c.c.: dichiarazione di assenza

- 2 anni dall'ultima notizia
- effetti giuridici: funzione principalmente conservativa del patrimonio dell'assente (artt. 50 ss. c.c.)

art. 56 c.c.: ritorno dell'assente

Dichiarazione di morte presunta

art. 58 ss. c.c.:

dichiarazione di morte presunta

- di regola, 10 anni dall'ultima notizia
- effetti patrimoniali conseguenti all'apertura della successione (art. 63 c.c.)
- possibilità per il coniuge di contrarre nuovo matrimonio (art. 65 c.c.)
- prova dell'esistenza (artt. 66 ss. c.c.)



Interessi e rapporti inerenti alla persona

Contenuti del Corso- Diritto privato 1

Parte I- Introduzione

A- Il linguaggio giuridico, le fonti e i concetti generali del diritto privato

B- I soggetti dell'attività giuridica

Parte II- L'attività giuridica dei privati

**C- Interessi e rapporti inerenti alla persona
(libro I cod. civ.)**

**D- Interessi e rapporti di natura reale
(libro III cod. civ.)**

**E- Interessi e rapporti di natura obbligatoria
(libro IV cod. civ.)**

**F- Gli strumenti di tutela
(libro VI cod. civ.)**

Diritto privato I - Parte II

L'attività giuridica dei privati

A- Interessi e rapporti inerente alla persona

(libro I c.c.)

B- Interessi e rapporti di natura reale

(libro III c.c.)

C- Interessi e rapporti di natura obbligatoria

(libro IV c.c.)

D- Gli strumenti di tutela

(libro VI c.c.)



A- Interessi e rapporti di tipo personale

I- Le fonti

II- Caratteri comuni dei diritti della personalità e mezzi di tutela

III- Interessi protetti e singoli diritti

Il codice civile Libro I

Titolo I Delle persone fisiche (artt. 5-10)

art. 5: atti di disp. del proprio corpo
artt. 6-9: diritto al nome
art. 10: diritto all'immagine

Legislazione speciale

Esempi:

- l. dir. autore (l. n. 633/1941);
- cod. privacy
(d. legisl. n. 196/2003);
- l. sul consenso informato e DAT
(l. n. 219/2017)

Costituzione

art. 2, 4, 13, 15, ecc.

**Consiglio d'Europa,
Convenzione europea
dei diritti dell'uomo,
1950**

artt. 2-16

**Carta dei diritti
fondamentali
dell'UE (2000-2007)**

artt. 1-50



A- Interessi e rapporti di tipo personale

I- Le fonti

**II- Caratteri comuni dei diritti della
personalità e mezzi di tutela**

III- Interessi protetti e singoli diritti

I diritti della personalità

Art. 2 Cost.

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”

Interessi di **natura personale**; per lo più **diritti assoluti** (es. contrario: diritto all’assistenza morale coniugale, ex art. 143 c.c.)

Caratteristiche peculiari distintive:

- ✓ **innati** e coessenziali alla persona
- ✓ **intrasmissibili** (anche *mortis causa*:
→ si estinguono con il venir meno della persona)
- ✓ **irrinunciabili** e **limitatamente disponibili** dallo stesso titolare
- ✓ **inalienabili** e **imprescrittibili**

I mezzi di tutela

tutela inibitoria

pubblicazione delle sentenze

risarcimento del danno



A- Interessi e rapporti di tipo personale

I- Le fonti

**II- Caratteri comuni dei diritti della
personalità e mezzi di tutela**

III- Interessi protetti e singoli diritti

Integrità della persona, salute, autodeterminazione sul proprio corpo

**3 Carta UE 2007; 2, 3, 13 e 32 Cost.;
artt. 5 c.c.; legisl. spec.**

- ✓ **diritto alla vita e inviolabilità del corpo** (art. 2 Cost.; CEDU)
- ✓ **diritto alla salute** (artt. 32 Cost., 2043-2059; 2087 c.c.; 9 Stat. lav.; 2, d.lgs. n. 206/2005)
- ✓ **diritto alla integrità fisica e psichica** (art. 32 Cost.; legisl. speciale, inclusa la l. n. 164/1982; art. 3 Carta UE)
- ✓ **diritto all'autodeterminazione sul proprio corpo:**
 - **donazione di tessuti e organi** (leggi speciali)
 - **consenso informato** alle cure mediche, incluso il rifiuto di cure salvavita (l. 833/1978; l. n. 219/2017)
 - **disposizioni anticipate di trattamento** (l. n. 219/2017)

Nome ed immagine

artt. 2 e 22 Cost;
artt. 6-10,16, 2563-2564 c.c.; l. dir. aut.

diritto al
nome

- ❑ segno distintivo dell'**identità della persona** (v. anche segni distintivi degli enti collettivi)
- ✓ **tutela inibitoria** (art. 7 c.c.):
richiesta giudiziale di cessazione del fatto lesivo, salvo **il risarcimento del danno** e la possibilità di ottenere **la pubblicazione della sentenza** in uno o più giornali

diritto all'
immagine

- ❑ segno distintivo dell'**identità della persona**:
diritto "sul proprio ritratto"
- ✓ **tutela inibitoria** (art. 96 l. dir. aut.):
richiesta giudiziale di **cessazione del fatto lesivo**, salvo **il risarcimento del danno**

Riservatezza e «vita privata»

artt. 2, 14 e 15 Cost.; 7 e 8 Carta UE 2007; 8 Conv. eur. dir. uomo 1950;

10 c.c.; 93-98, 21 e 24 l. dir. aut.; 614, 616-620, 623 *bis* c.p.; d. lgs. n. 196/2003 (cod. in materia di protezione dei dati personali); reg. UE n. 679/2016



- ✓ diritto alla inviolabilità della propria intimità
- ✓ diritto al controllo sulle proprie informazioni (inclusa la tutela dei dati personali)

Integrità morale, autodeterminazione nelle libertà fondamentali, identità personale

- ✓ **diritto all'onore e alla reputazione**
(v. ingiuria e diffamazione: artt. 594 ss. c.p.)
- ✓ **dignità personale del lavoratore**
(artt. 2087 c.c.; 4-6 Stat. lav.)

- ✓ **libertà personale**, di circolazione, di riunione, di associazione, di fede religiosa, di manifestare il proprio pensiero ecc.
(artt. 15-21 Cost.; 1,8, 14 ss. Stat. Lav.; 9 ss. Carta UE 2007; 9 ss. CEDU 1950)

- ✓ **diritto all'identità personale** come
 - a) dir. ad una **corretta percezione sociale di sé** (da gp. anni settanta sul **dir. alla riservatezza**);
 - b) dir. ad una **corretta autopercezione di sé** (es. **identità genetica** nella l. sull'adozione)
 - c) dir. alla **realizzazione di sé** (es.: **identità sessuale** nella l. n.164/1982)